

RICEVUTO

29 GEN. 2020

**L'Arbitro Unico**  
**nel ramo della posa di piastrelle**

Nominato giusta gli artt. 9 e segg. del Contratto Collettivo di Lavoro cantonale (CCL) nel ramo della posa di piastrelle.

Chiamato a giudicare nella procedura dipendente dalla **decisione 23 maggio 2019 della Commissione Paritetica Cantonale** nel ramo della posa di piastrelle (di seguito CPC)

contro la ditta

[REDACTED]

(incarto n. [REDACTED])

Citati i rappresentanti dell'impresa ricorrente e della Commissione Paritetica Cantonale all'udienza del 27 agosto 2019.

Presenti il Direttore della CPC, avv. Alessandro Capelli, Bellinzona. Per la ricorrente l'avv. [REDACTED]

L'istruttoria è da ritenersi chiusa il 27 agosto 2019 ritenuto che le parti non hanno notificato prove se non quelle in atti al momento dell'udienza di discussione rinunciando a presentare delle conclusioni scritte o chiedere di essere citate per un'udienza finale.

Posto il punto di questione:

se la decisione CPC del 23 maggio 2019 deve essere confermata e se siano da attribuire spese di procedura, dichiara e pronuncia

**CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO**

- 1.- Con decisione 23 maggio 2019 la CPC ha inflitto alla ricorrente una penalità di CHF [REDACTED] oltre a prelevare CHF [REDACTED] per spese procedurali. La CPC motiva la decisione adducendo che la [REDACTED] quale ditta interinale avrebbe inserito in una classe salariale errata il dipendente [REDACTED] prestatore ad un'impresa attiva nel ramo delle posa di piastrelle, violando il pto. 1 dell'Appendice 2 al CCL di categoria.
- 2.- La procedura è pervenuta a questo Arbitro a seguito del tempestivo ricorso interposto dalla ricorrente il 19 giugno 2019.

Il ricorso chiede l'annullamento della multa 23 maggio 2019.

La multa trae origine da un controllo sul cantiere di [REDACTED] a [REDACTED] avvenuto il [REDACTED]. Sul cantiere era attiva la [REDACTED] a cui la ricorrente aveva prestatore il dipendente [REDACTED]. Dal rapporto di controllo emerge che il dipendente percepiva un salario orario di CHF [REDACTED] inferiore quindi ai minimi salariali.

[REDACTED]

Ciò premesso, con scritto 29 ottobre 2018, la CPC ha chiesto direttamente alla ricorrente copia dei contratti di missione relativi ai dipendenti prestati alla [REDACTED] copia dei curriculum, delle buste paga e delle giornalieri.

Il 7 novembre 2018 la ricorrente trasmette la documentazione richiesta con particolare riferimento a [REDACTED]. Con scritto 10 gennaio 2019 la CPC contesta alla [REDACTED] la pretesa violazione del CCL in relazione alla classe salariale di “facchino” assegnata al dipendente che a dire della CPC doveva essere qualificato e retribuito quale operaio “semi-qualificato”, ritenuto oltretutto che la classe salariale di “facchino” è inesistente nel CCL di categoria. La CPC invita la ricorrente a formulare le proprie osservazioni.

Con scritto 11 febbraio 2019 la ricorrente, tramite i suoi legali, contesta le conclusioni tratte dalla CPC precisando che al dipendente non va applicata la classe salariale di semi qualificato ritenuto che in cantiere svolge unicamente “attività di facchinaggio”.

Dopo aver preso atto delle osservazioni di cui sopra, la CPC intimava la decisione avversata.

Nel ricorso 19 giugno 2019 la [REDACTED] riprendeva, in buona sostanza, quanto sostenuto nelle osservazioni, precisando che la [REDACTED] aveva richiesto un operaio per svolgere mansioni di facchino, segnatamente caricare e scaricare materiale dal furgone. La ricorrente richiama le dichiarazioni in atti rese dal dipendente e dalla ditta acquisitrice. Secondo la ricorrente, esulando l’attività svolta da [REDACTED] dall’ambito di applicazione del CCL di categoria, egli non può essere integrato in una classe salariale propria del CCL piastrelle. Da ciò la richiesta di annullamento della penalità.

- 3.- Terminata l’istruttoria con le modalità ed i tempi elencati in ingresso, a questo Arbitro non resta che procedere al giudizio sia sul merito, sia sulle spese di procedura.
- 4.- Si premette che l’Appendice 2 del CCL di categoria prevede 3 classificazioni salariali per i lavoratori attivi nella posa di piastrelle, segnatamente: Capo, Qualificato e Semi-Qualificato. Per lavoratore semi-qualificato si intende pure colui che non ha alcuna conoscenza e/o esperienza professionale sia essa maturata in Svizzera, sia all’estero.

È ben evidente quindi la volontà delle parti contraenti di inserire in quest’ultima categoria tutte quelle le funzioni svolte in cantiere che possono essere effettuate anche da personale senza alcuna conoscenza professionale parificato ad un manovale. Le parti contraenti, sempre per operai attivi in cantiere e non qualificati, non hanno previsto nessun’ulteriore categoria.

Detto questo e ritenuto incontestato che il dipendente era attivo in cantiere e non nei magazzini della ditta acquisitrice, va esaminato se dagli atti emergono o meno elementi tali da poter sostenere che [REDACTED] abbia effettivamente svolto una funzione paragonabile a quella del manovale e quindi, a mente di questo Arbitro, annoverato tra i lavoratori semi qualificati.

La ricorrente sostiene che il dipendente si sarebbe limitato a “caricare e scaricare materiale dal furgone”. Questo Arbitro ritiene che tale conclusione non può essere condivisa e contrasta con le tavole processuali.

È invero insostenibile che per un unico cantiere sul quale la ditta acquisitrice lavorava con 8 operai (di cui 4 assunti tramite ditta interinale), un dipendente fosse stato assunto esclusivamente per caricare e scaricare i camion per una media di otto ore lavorative al giorno, per sei mesi consecutivi. Appare invece ben più verosimile che, ancorché attivo anche a scaricare e caricare i camion, il dipendente abbia svolto sull’arco dell’intera giornata mansioni proprie appunto della classe salariale 3 che, lo si ripete, annovera anche quei lavoratori senza alcuna conoscenza professionale che di fatto fungono da aiuto ai dipendenti qualificati ed assoggetta tutte quelle attività per le quali non è necessaria alcuna esperienza di lavoro nel settore.

Le conclusioni tratte dalla ricorrente non possono quindi essere condivise, a maggior ragione se si pone mente al fatto che, in ogni caso, il dipendente all’epoca cinquantenne vanta un’esperienza lavorativa importante nel ramo edilizio, maturata in Svizzera.

Va poi rilevato di transenna che malgrado avesse rilevato dalle giornaliere che [REDACTED] era attivo sui cantieri a tempo pieno, la ricorrente non ha mai richiesto delucidazioni sul lavoro effettivamente svolto dal dipendente pur avendolo inserito e retribuito in una classe salariale nemmeno prevista dal CCL chiedendo delucidazioni in tal senso sia alla ditta sia al dipendente medesimo unicamente a pratica di accertamento avviata.

- 5.- Per questi motivi, senza necessità di disquisire, oltre, il ricorso va integralmente respinto nel senso che la multa di cui alla decisione 23 maggio 2019 e le spese di procedura vanno integralmente confermate apparendo le stesse del tutto proporzionate alla violazione riscontrata. Si rammenta che la ricorrente ha sottoscritto un contratto di missione a tempo indeterminato con un dipendente con esperienza nel ramo edile che prevedeva quale ditta acquisitrice un’azienda attiva nel ramo della posa di piastrelle, inserendo il lavoratore in una classe salariale inesistente sul CCL senza premurarsi di eseguire nessun tipo di accertamento preventivo. Chiarimenti che non vengono richiesti nemmeno in seguito, malgrado dalle giornaliere prodotte dalla stessa ricorrente si rileva un’attività di cantiere a tempo pieno. I bollettini in atti indicano infatti dei luoghi di lavoro che perlopiù non corrispondono alla sede o ai magazzini della ditta acquisitrice. La violazione appare quindi grave anche per il fatto che l’utilizzo di dipendenti sui cantieri retribuiti con salari di parecchio inferiori ai minimi salariali permette alle ditte acquisitrici di restare attive e concorrenziali sul mercato in maniera artificiale potendo così beneficiare di vantaggi economici e, come nel caso di specie, per lunghi periodi. Per tutti questi motivi la penalità va confermata anche sotto l’aspetto del suo ammontare.
- 6.- L’Arbitro, vista la fattispecie, fissa le spese di procedura e tasse di giustizia in CHF [REDACTED] poste interamente a carico della ricorrente.

Di conseguenza,

**SI DECIDE**

**1. Il ricorso è integralmente respinto.**

Di conseguenza è confermata la multa e le spese di procedura di cui alla decisione 23 maggio 2019 emessa dalla Commissione Paritetica Cantonale (CPC) nei confronti della [REDACTED]

**2. Tasse, spese di giustizia e ripetibili.**

Le spese di procedura e tasse di giustizia fissate in CHF [REDACTED] sono interamente poste a carico della ricorrente.

**3. Rimedi di diritto:**

Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso al Tribunale Federale ex art. 389 CPC.

**4. Intimazione:**

[REDACTED]  
- alla CPC nel ramo della posa di piastrelle, Viale Portone 4, 6501 Bellinzona.

Lugano, 28 gennaio 2020

L'Arbitro Unico

Ayv. Davide Corti